

Tab. N. 2055/21
R.G. N. 4849/2020
Cron. N. 6243/21
Tab. N.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace in Catania nella persona della dott.ssa Beatrice Cosentino ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n.4849/2020 promossa
da

[redacted] (C.F. [redacted]) nata a [redacted] il [redacted]
elettivamente domiciliata a Catania Via Conte Ruggero n.20 presso lo studio dell'avv. Domenico
Barbarino che la rappresenta e difende giusta procura in atti. **ATTRICE**

contro

Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma viale
Europa n.190, (P.I. 01114601006) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Lanaia elettivamente
domiciliata presso l'Ufficio Legale di Poste Italiane spa sito in Catania in via Etnea n.215 giusta
procura in atti. **CONVENUTA**

Oggetto: condannatorio

All'udienza del 27.09.2021 i procuratori delle parti concludevano come da separato verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] con atto di citazione regolarmente notificato citava innanzi a questo
giudice Poste Italiane spa esponendo che:

- E' titolare di due buoni fruttiferi postali Serie AA2 nn. 00000026486310030,
00000026486410007, ciascuno di valore nominale pari € 250,00 ed emessi tutti in data
21.04.2001 ed un buono postale fruttifero n. 00000057602210204 dell'importo di €
1.000,00 emesso in data 05.06.2001 nonché dei seguenti altri buoni fruttiferi:

I) num. 5 buoni fruttiferi postali cartacei ordinari (All.ti da num. 4 a num.

7), di seguito meglio specificati:

- num. 1 BFP, serie A6 di € 100,00 emesso il 10.02.2003;
- num. 1 BFP, serie A9 di € 100,00 emesso il 10.02.2004;
- num. 1 BFP, serie B4 di € 100,00 emesso il 10.02.2005;
- num. 1 BFP, serie B16 di € 100,00 emesso il 10.02.2006;
- num. 1 BFP, serie B25 di € 100,00 emesso il 13.11.2006;

II) num. 12 buoni fruttiferi postali cartacei intestati a minore (All.ti da num.

8 a num. 16), di seguito meglio specificati:

- num. 1 BFP, serie M8 di € 100,00 emesso il 15.02.2007;
- num. 1 BFP, serie M19 di € 100,00 emesso il 31.01.2008;
- num. 1 BFP, serie M32 di € 100,00 emesso il 10.02.2009;
- num. 1 BFP, serie M44 di € 100,00 emesso il 10.02.2010;
- num. 1 BFP, serie M56 di € 100,00 emesso il 10.02.2011;
- num. 1 BFP, serie M68 di € 100,00 emesso il 10.02.2012;
- num. 1 BFP, serie M80 di € 100,00 emesso il 11.02.2013;
- num. 1 BFP, serie M89 di € 500,00 emesso il 14.12.2013;
- num. 1 BFP serie M91 di € 100,00 emesso il 13.02.2014;
- num. 1 BFP serie M95 di € 100,00 emesso il 10.02.2015;
- num. 1 BFP serie TF118A160218 di € 100,00 emesso il 18.02.2016;
- num. 1 BFP serie TF118A160218 di € 100,00 emesso il 14.02.2017.

1

- che in data 04.03.2019 l'odierna attrice (divenuta maggiorenne il giorno [redacted]) ha fatto richiesta di liquidazione dei buoni fruttiferi sopra indicati presso lo sportello dell'Agenzia Postale emittente che consentiva regolarmente l'incasso di tutti i buoni compresi i frutti civili maturati con esclusione dei due buoni fruttiferi postali Serie AA2 nn. 00000026486310030, 00000026486410007 e del buono postale fruttifero n. 00000057602210204 sopra indicati opponendo l'intervenuta prescrizione dei predetti titoli;
- che a nulla era valsa la diffida e messa in mora inoltrata a Poste Italiane spa e nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti a cui Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti rispondevano con note rispettivamente del 30.04.2019 e 15.10.2019 con cui assumevano che fosse ormai scaduto il termine di sette anni per la riscossione dei titoli appartenenti alla serie "AA2" e inutilmente decorso anche il termine ordinario di prescrizione decennale;
- che i buoni fruttiferi si erano prescritti per esclusiva responsabilità di Poste Italiane spa la quale con la sua condotta omissiva ha violato le più basilari regole di informazione, correttezza e buona fede che devono essere posti a fondamento di ogni rapporto contrattuale;
- che in particolare assumeva: la illegittimità del D.M. Tesoro 29.03.2001 e la sua conseguente disapplicazione; l'illegittimità costituzionale del D.lgs. n. 284/199 in violazione dell'art.76 Cost. per eccesso di delega; l'omessa consegna del foglio informativo analitico di cui all'art.3 D.M. 19.12.2000 Poste Italiane nell'emettere e consegnare il BPF ha illegittimamente omissivo di apporre la tabella che andava apposta sul retro dei BPF dove andavano indicati sia i tassi applicabili ai buoni postali che la durata degli stessi; pertanto nei BPF non è indicato il *dies a quo* da cui fare decorrere ogni termine compreso quello prescrizione;

Per tali ragioni parte attrice chiedeva che venisse dichiarata la violazione da parte della società convenuta del dovere di informazione, correttezza e buona fede e la conseguente condanna di Poste Italiane spa al risarcimento del danno per danno emergente e lucro cessante per un importo pari ad € 1.500,00 maggiorato del pattuito interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto per le causali sopra indicate, oltre agli interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Poste Italiane spa si costituiva in Cancelleria chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto per i motivi indicati in comparsa. In particolare la società convenuta insisteva nell'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi affermando che al momento della loro emissione aveva rispettato la normativa vigente in materia all'epoca, che le condizioni di emissione di tali buoni non sono comunque affidate alla libera negoziazione ma disciplinate da normativa stabilita con Decreti Ministeriali comunicati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto, per tali buoni si avrebbe l'automatica operatività del termine prescrizione e prevalenza su ogni altra normativa ed accordo.

All'odierna udienza venivano precisate le conclusioni ed il procedimento veniva assegnato a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta Poste Italiane spa trattandosi della società che ha emesso i buoni fruttiferi, violando, secondo quanto affermato da parte attorea, il dovere di informazione posto in capo all'intermediario finanziario al momento della stipula di titoli e/o buoni fruttiferi e che nei rapporti con i risparmiatori è espressamente indicata come soggetto passivo delle richieste di restituzione e/o rimborso, anche a titolo risarcitorio.

Nel merito secondo questo decidente la domanda attorea può essere accolta perché fondata in fatto e diritto per il motivo di seguito esposto assorbente ogni ulteriore doglianza.

In fatto, dalla documentazione in atti emerge che la convenuta Poste Italiane spa nell'emettere e consegnare i Buoni Postali Fruttiferi a parte attrice ha ommesso di apporre la tabella (che andava apposta sul retro del BPF) dove vengono indicati sia i tassi applicabili al buono postale che la durata dello stesso.

In diritto, deve in primo luogo rilevarsi che le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che *"con la sottoscrizione del buono fruttifero postale si concreta un vero e proprio accordo negoziale di natura privatistica e nell'ambito di detto accordo l'intermediario propone al cliente e quest'ultima accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento"* (Cass. Sez.Un. n.13979/2007). Sulla scia di tale principio, la giurisprudenza di merito ha affermato che mancando l'indicazione della durata del buono postale il titolare dello stesso non è messo nelle condizioni di conoscere il momento in cui decorre il termine prescrizionale e mancando un elemento quale la data di decorrenza della prescrizione, il dies a quo, il buono sarà conseguentemente rimborsabile sine die, o comunque nei termini prescrizionali ordinari (cfr. sent. Tribunale Cosenza 26.07.2016).

Sempre in diritto, deve anche rilevarsi che il D.M. 19.12.2000 del Ministero del Tesoro che regola l'emissione dei buoni postali fruttiferi oggetto dell'odierno procedimento dispone, tra le altre cose, che ai fini di una maggiore trasparenza le condizioni dei titoli debbano essere obbligatoriamente riportate nei fogli informativi da consegnare ai sottoscrittori, oltre che essere esposti nei locali dell'ente collocatore. Nel caso di specie in esame la convenuta Poste Italiane spa non ha nel presente giudizio fornito, come invece avrebbe dovuto essendo suo onere, alcuna prova di avere consegnato a parte attrice, insieme ai buoni fruttiferi tali fogli informativi.

Alla luce di quanto sin qui esposto, in applicazione di tutti i principi sin qui richiamati, deve affermarsi che con riferimento al rapporto contrattuale relativo alla titolarità dei buoni fruttiferi per cui è oggi processo la società convenuta ha violato il dovere di informazione, correttezza e buona fede e per tale ragione, quale risarcimento dei danni patrimoniali subiti da parte attrice per danno emergente e lucro cessante, con riferimento ai buoni fruttiferi postali Serie AA2 nn. 00000026486310030, 00000026486410007 e n. 00000057602210204, la convenuta deve essere condannata a corrispondere in favore di parte attrice la complessiva somma di € 1.500,0 maggiorata dell'interesse lordo pari al 40% del capitale oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

In ordine alle spese giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano così come stabilito in dispositivo.

P Q M

disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, nella causa civile promossa da [REDACTED]

[REDACTED] così decide:

- accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, per le causali riportate in narrativa condanna la Poste Italiane spa in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 1.500,00 maggiorata dell'interesse lordo pari al 40% del capitale oltre gli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta Poste Italiane spa in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese processuali che si liquidano nel complessivo importo di € 1.205,00 per onorario ed € 125,00 per spese vive oltre IVA e CPA e spese generali come per legge se fiscalmente dovute.

La presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Così deciso a Catania in data 8 novembre 2021

IL GIUDICE DI PACE
Dot. ssa Beatrice Cosentino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania, il 08 NOV, 2021

IL CANCELLIERE
(Grazia Campagna)

